

(N. 264)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta dell'8 febbraio 1949 (V. Stampato N. 256)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 9 FEBBRAIO 1949

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione e concernente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, contenente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, con le seguenti modificazioni:

« Il primo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, sono stabilite, per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950, come appresso:

1° Per ogni chilogrammo di filato di solo

cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale; o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa, misurante:

a)	fino a 12.000 metri . . . . .	L.	20
b)	più di 12.000 fino a 20.000 metri	L.	36
c)	» 20.000 » 30.000 » »		56
d)	» 30.000 » 44.000 » »		80
e)	» 44.000 » 61.000 » »		150
f)	» 61.000 » 78.000 » »		220
g)	» 78.000 » 95.000 » »		300
h)	» 95.000 » 112.000 » »		380
i)	» 112.000 » 129.000 » »		470
l)	» 129.000 » 145.000 » »		570
m)	» 145.000 » 163.000 » »		680
n)	» 163.000 » 180.000 » »		820
o)	» 180.000 » 210.000 » »		1.100
p)	» 210.000 » 244.000 » »		1.400
q)	» 244.000 metri . . . . .		1.700

I filati di cui sopra sono classificati come tali anche se contengono lana in quantità non superiore al 5 per cento.

2° Per ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa, misurante:

a) fino a	1.000 metri . . . . .	L.	8
b) più	1.000 fino a 2.100 metri	L.	16
c) »	2.100 » 7.000 » »		30
d) »	7.000 » 15.000 » »		70
e) »	15.000 » 25.000 » »		120
f) »	25.000 » 35.000 » »		170
g) »	35.000 » 45.000 » »		240
h) »	45.000 » 50.000 » »		320
i) »	50.000 metri . . . . .	»	450

3° Per ogni chilogrammo di filato di juta . . . . . » 25

4° Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascame o rigenerata), o di lana (vergine, cascame o rigenerata), in quantità superiore al 5 per cento in mista intima con altre fibre, rigenerate o non, misurante:

a) fino a 20.000 metri lire 7 per ogni mille metri;

b) più di 20.000 metri lire 8 per ogni mille metri.

Le frazioni superiori a 500 metri si arrotondano in mille, agli effetti della liquidazione dell'imposta.

5° Per ogni chilogrammo di filato di seta tratta, semplice. . . . . L. 350

6° Per ogni chilogrammo di filato di cascame di seta pettinata (chappe). 230

7° Per ogni chilogrammo di filato di seta cardata (burretta) . . . . . 50

8° Per il filato di fibra artificiale a filamento continuo (compresi lamette e crini, e di filati di lanasel, lanalux e simili) che nella lunghezza di 4.500 metri pesa:

a) meno di 60 grammi: per ogni chilogrammo. . . . . 252

b) grammi 60 fino a 125 escluso: per ogni chilogrammo . . . . . 210

c) grammi 125 o più: per ogni chilogrammo. . . . . 168

9° Per ogni chilogrammo di filato di fibre tessili non nominate, è dovuta l'imposta stabilita per il filato delle fibre sopraindicate al quale esso è assimilato dal repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali.

10° Filati in mista intima non nominati: come quelli della fibra più tassata che entra nella loro composizione, tenuto conto, quando sia previsto, del rapporto tra lunghezza e peso.

11° Agli effetti della tassazione la lunghezza dei filati ritorti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 10 viene moltiplicata per il numero dei filati semplici di cui è composto il ritorto.

12° Per ogni chilogrammo di filato, costituito da filati semplici diversamente tassati, si applica la media ponderale delle imposte relative ai filati semplici di cui il filato ritorto è composto, a meno che i filati componenti il ritorto abbiano scontato l'imposta propria.

« Il primo e secondo comma dell'articolo 11 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti  
L'articolo 10 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, è sostituito come segue:

« I fabbricanti che abbiano una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a lire 800.000, sono considerati artigiani, e, come tali, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base alla quantità e qualità di filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti.

« Detti fabbricanti, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione sono tenuti a presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro bimestrale, se lavorano per un periodo di tempo superiore a sei mesi, oppure un'unica dichiarazione per tutto il periodo di attività nell'anno, se la loro lavorazione ha carattere stagionale ed in ogni modo non superiore a sei mesi ».

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI.

## ALLEGATO.

*Decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 dicembre 1948, n. 926.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1924, che approva il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sulla birra e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 231, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, istitutivo della imposta di fabbricazione sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad alcune modificazioni al regime fiscale della birra, degli oli di semi e dei filati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;  
Decreta:

## PARTE I. — BIRRA

## Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sulla birra è stabilita nella misura di lire 250 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato col saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento della imposta, a un decimo di grado.

Le frazioni di grado superiori ai 5 centesimi sono computate per un decimo di grado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta, il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente alla

imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dai competenti laboratori chimici delle dogane e I. I. sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.

## Art. 2.

La restituzione dell'imposta per la birra esportata all'estero sarà effettuata in base alla nuova aliquota per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 120° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Tuttavia anche entro tale termine la restituzione dell'imposta per la birra esportata all'estero potrà essere fatta in base alla nuova aliquota, quando alla domanda di restituzione sia allegato un certificato del competente Ufficio tecnico, delle imposte di fabbricazione attestante che trattasi di prodotto che abbia assolto la nuova misura d'imposta prevista dal presente decreto.

## PARTE II. — OLI DI SEMI

## Art. 3.

L'imposta di fabbricazione sugli oli di semi destinati a qualsiasi uso, compreso l'olio non combinato contenuto in eccesso del 10 per cento nelle paste di raffinazione degli oli di semi, e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabiliti nella misura di lire 3.000 per quintale di prodotto.

È soppresso il diritto erariale di cui al comma secondo dell'articolo 1 dell'allegato F al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223.

## Art. 4.

La sovrimposta di confine di cui al precedente articolo si applica anche sui prodotti contenenti oli di semi importati dall'estero

di cui alla tabella C allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 656.

**PARTE III. — DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE IMPOSTE**

**Art. 5.**

L'aumento dell'imposta e sovrimposta di confine derivante dall'applicazione delle aliquote di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applica anche ai prodotti che abbiano assolto i tributi vigenti precedentemente e che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino tuttora in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti.

A tale uopo il possessore della merce a norma del precedente comma, dovrà fare denuncia delle quantità possedute entro 15 giorni dalla data suddetta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana secondo la rispettiva competenza.

**Art. 6.**

La differenza d'imposta dovuta, in applicazione del precedente articolo 5, dovrà essere versata all'Erario entro 15 giorni dalla data di notifica della relativa liquidazione da parte degli Uffici competenti.

Agli effetti della liquidazione della differenza d'imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivamente accertato del liquido.

a) 17,50 per cento per il mosto di birra in corso di accertamento;

b) 16,50 per cento per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;

c) 13 per cento per la birra in fase di fermentazione secondaria;

d) 10 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione o decantazione;

e) 8 per cento sulla birra già filtrata o

decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;

f) 3 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

**Art. 7.**

Colui che ometta la denuncia di cui al precedente articolo 5 o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la multa dal doppio al decuplo della differenza di imposta dovuta sulla quantità non denunciata tempestivamente, a norma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 42, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

**PARTE IV. — FILATI.**

**Art. 8.**

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, sono stabilite, per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950, come appresso:

1° per ogni chilogramma di filato di solo cotone (sodo, cascami o rigenerato), o di fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con sola fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa, misurante:

a)	fino a 12.000 metri . . . . .	L.	20
b)	più di 12.000 fino a 20.000 metri	L.	36
c)	» 20.000 » 30.000 » »	»	56
d)	» 30.000 » 44.000 » »	»	80
e)	» 44.000 » 61.000 » »	»	150
f)	» 61.000 » 78.000 » »	»	220
g)	» 78.000 » 95.000 » »	»	300
h)	» 95.000 » 112.000 » »	»	380
i)	» 112.000 » 129.000 » »	»	470
l)	» 129.000 » 145.000 » »	»	570
m)	» 145.000 » 163.000 » »	»	680
n)	» 163.000 » 180.000 » »	»	820
o)	» 180.000 » 210.000 » »	»	1.100
p)	» 210.000 » 244.000 » »	»	1.400
q)	» 244.000 metri . . . . .	»	1.700

2° Per ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa, misurante:

a) fino a 1.000 metri . . . . .	L.	8
b) più di 1.000 fino a 2100 metri »		16
c) » 2.100 » 7.000 » »		30
d) » 7.000 » 15.000 » »		70
e) » 15.000 » 25.000 » »		120
f) » 25.000 » 35.000 » »		170
g) » 35.000 » 45.000 » »		240
h) » 45.000 » 50.000 » »		320
i) » 50.000 metri » »		450

3° Per ogni chilogrammo di filato di juta . . . . . L. 25

4° Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascami rigenerata), misurante:

a) fino a 4.000 metri. . . . . »		24
b) più di 4.000 fino a 6.000 metri »		36
c) » 6.000 » 10.000 » »		60
d) » 10.000 » 20.000 » »		110
e) » 20.000 » 30.000 » »		200
f) » 30.000 » 40.000 » »		380
g) » 40.000 » 50.000 » »		620
h) » 50.000 » 60.000 » »		750
) » 60.000 » 70.000 » »		880
l) » 70.000 » 80.000 » »		1.020
m) » 80.000 » 90.000 » »		1.150
n) » 90.000 » 100.000 » »		1.300
o) » 100.000 metri. . . . .		1.560

5° Per ogni chilogrammo di filato di seta tratta, semplice . . . . » 350

6° Per ogni chilogrammo di filato di cascame di seta pettinata (chappe) . . . . . » 230

7° Per ogni chilogrammo di filato di seta cardata (burretta) . . . » 50

8° Per il filato di fibra artificiale a filamento continuo (compresi lamette e crini, ed i filati di lanasel, lanalux e simili) che nella lunghezza di 4.500 metri pesa:

a) meno di 60 grammi; per ogni chilogrammo . . . . . L.	252
b) grammi 60 fino a 125 escluso; per ogni chilogrammo . . . . . »	210
c) grammi 125 o più; per ogni chilogrammo . . . . . »	168

9° Per ogni chilogrammo di filato di fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerato), misurante:

a) fino a 12.000 metri . . . . . L.	20
b) più di 12.000 fino a 20.000 metri »	36
c) » 20.000 » 30.000 » »	56
d) » 30.000 » 44.000 » »	80
e) » 44.000 » 61.000 » »	150
f) » 61.000 metri . . . . . »	260

10° Per ogni chilogrammo di filato di fibre tessili non nominate, è dovuta l'imposta stabilita per il filato delle fibre sopraindicate al quale esso è assimilato dal repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali.

11° Per ogni chilogrammo di filati costituiti da diverse materie tessili, è dovuta l'imposta nelle seguenti misure:

a) filati in mista intima di cotone e lana: o di fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) e lana; cotone o fibra artificiale rispettivamente prevalente in peso sulla lana, misuranti per chilogrammo:

1° fino a 4.000 metri . . . . . L.	21
2° più di 4.000 fino a 6.000 metri »	24
3° » 6.000 » 10.000 » »	30
4° » 10.000 » 20.000 » »	56
5° » 20.000 » 30.000 » »	92

b) filati in mista intima di lana e cotone, o di lana e fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) con 50 per cento o più in peso di lana, misuranti per chilogrammo:

1° fino a 4.000 metri . . . . . L.	23
2° più di 4.000 fino a 6.000 metri »	32
3° » 6.000 » 10.000 » »	50
4° » 10.000 » 20.000 » »	95
5° » 20.000 » 30.000 » »	163

c) filati in mista intima di cotone, di fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) e lana, cotone e fibra artificiale complessivamente prevalenti in peso misuranti per chilogrammo:

1° fino a 4.000 metri . . . . . L.	20
2° più di 4.000 fino a 6.000 metri »	23
3° » 6.000 » 10.000 » »	28

4° più di 10.000 fino a 20.000 metri L.	52
5° » 20.000 » 30.000 » »	85

d) filati in mista intima di lana, cotone e fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata), con 50 per cento o più in peso di lana misuranti per chilogrammo:

1° fino a 4.000 metri . . . . . L.	22
2° più di 4.000 fino a 6.000 metri »	30
3° » 6.000 » 10.000 » »	44
4° » 10.000 » 20.000 » »	83
5° » 20.000 » 30.000 » »	141

e) filati in mista intima non nominati:

come quelli della fibra più tassata che entra nella loro composizione, tenuto conto, quando sia previsto, del rapporto fra lunghezza e peso.

12° Agli effetti della tassazione, la lunghezza dei filati ritorti di cui ai numeri 1, 2, 4, 9 e 11 viene moltiplicata per il numero dei filati semplici di cui è composto il ritorto.

13° Per ogni chilogrammo di filato, costituito da filati semplici diversamente tassati, si applica la media ponderale delle imposte relative ai filati semplici di cui il filato ritorto è composto, a meno che i filati componenti il ritorto abbiano scontato l'imposta propria.

Sulle confezioni e sui manufatti tessili, sui cuccirini, sugli spaghi, cordami, forzina, rafforzina, lusino e simili, importati dall'estero e fabbricati con i filati di cui al presente articolo, è dovuta la sovrimposta di confine in base alle aliquote dell'imposta di fabbricazione vigente per i filati di cui risultano costituiti secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze

#### Art. 9.

L'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale, fino a tutto il 3 gennaio 1951, continuerà ad essere riscossa mediante abbonamento annuale sulla base delle aliquote di imposta vigenti nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento, ed in ragione della capacità di produzione risultante dal numero dei fusi di filatura o dal numero delle filiere, installati e funzionanti, e della durata e tipo di lavorazione.

#### Art. 10.

Nel caso della riscossione dell'imposta in abbonamento, ai termini dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, integrato dal precedente articolo 9 del presente decreto, a richiesta di una o più delle categorie produttrici di filati interessate, da presentarsi al Ministero delle finanze entro il 15 gennaio dell'anno a cui si riferisce l'abbonamento, nella determinazione del canone annuale si tiene conto della incidenza delle restituzioni sui prodotti destinati all'esportazione diminuendo in conseguenza le aliquote per la riscossione dell'imposta in abbonamento. Quando l'abbonamento venga fatto in base alla applicazione di aliquote così ridotte nessun rimborso verrà effettuato da parte dell'Amministrazione finanziaria all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

In tal senso è modificato il disposto del quarto comma dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Quando la riscossione dell'imposta in abbonamento avvenga in base all'applicazione del solo disposto dell'articolo 9 del presente decreto, la data di inizio ed il termine delle esportazioni dei filati e dei manufatti tessili con diritto alla restituzione dell'imposta prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, saranno stabiliti col decreto ministeriale di cui allo stesso articolo, tenendo conto del periodo di tempo in cui ha vigore l'abbonamento.

#### Art. 11.

L'articolo 10 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, è sostituito come segue:

« I fabbricanti che abbiano una produzione annua presunta di filati corrispondente ad un'imposta complessiva annua non superiore a lire 400.000, od a lire 600.000 per il periodo 4 gennaio 1949 3 gennaio 1950, sono considerati artigiani e, come tali, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base alla quantità e qualità di filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti.

Detti fabbricanti, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione, sono tenuti a pre-

sentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro mensile, se lavorano per un periodo di tempo superiore a sei mesi, oppure un'unica dichiarazione per tutto il periodo di attività nell'anno, se la loro lavorazione ha carattere stagionale ed in ogni modo non superiore a sei mesi ».

La dichiarazione di lavoro deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, la descrizione del macchinario con la precisazione delle unità produttive che saranno attivate nel periodo di lavorazione;

b) la qualità e quantità delle materie prime da lavorare;

c) i filati da ottenere, distintamente per titolo.

Il fabbricante deve inoltre obbligarsi a non superare il quantitativo di filati indicato nella dichiarazione e preso a base per la determinazione dell'imposta dovuta, senza prima presentare dichiarazione suppletiva di lavoro.

I quantitativi di filati indicati nella dichiarazione suppletiva devono essere prodotti in misura tale che la relativa imposta non superi il 50 per cento di quella corrispondente ai filati della lavorazione principale già dichiarata, fermo rimanendo tuttavia il limite massimo della produzione corrispondente all'imposta complessiva annua prevista dal primo comma del presente articolo.

#### Art. 12.

Nei casi contemplati dal precedente articolo 11 l'imposta deve essere pagata di volta in volta anticipatamente all'atto della presentazione delle dichiarazioni di lavoro.

A richiesta di parte, qualora venga presentata una dichiarazione di lavoro per una lavorazione stagionale, può essere consentito che l'imposta globale relativa sia versata in rate bimestrali anticipate, quando la lavorazione avvenga in più di due mesi consecutivi.

Per la prima rata bimestrale la relativa quietanza deve essere allegata alla dichiarazione di lavoro.

Le rate bimestrali successive saranno versate entro la prima quindicina del mese precedente a ciascun bimestre di lavorazione.

È soppresso il 4° comma dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

#### Art. 13.

All'articolo 3 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

« Gli Istituti di istruzione di educazione e di beneficenza che producano anche filati assoggettabili ad imposta, in quanto destinati ad essere comunque commerciati, ovvero soltanto prodotti per conto di terzi, sono ammessi a pagare l'imposta per detti filati con le modalità di cui ai precedenti articoli 11 e 12 ».

#### Art. 14.

È soppresso il disposto di cui ai numeri 10 e 11 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 ferma rimanendo l'applicazione dell'imposta sui filati impiegati nella fabbricazione di cuccini di cordami, di spago, di forzina, di rafforzina, di lusino e simili.

Sono esenti dall'imposta i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, non più di 1.000 metri, ottenuti da esercenti filatori a mano e dagli stessi destinati alla fabbricazione di cordami o di spaghi.

#### Art. 15.

L'esercente che ometta di presentare la dichiarazione prescritta dal precedente articolo 11 o presenti dichiarazione infedele o in ritardo è punito con la multa dal doppio al decuplo della imposta sulle quantità non enunciate tempestivamente.

#### Art. 16.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio inerenti all'applicazione del presente decreto.

## Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 20 dicembre 1948.

EINAUDI

DE GASPERI  
VANONI

Visto *il Guardasigilli*: GRASSI.